



**16 aprile 2014**

**CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI, PREVISTI DAL  
REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**Documento per la consultazione 101/2014/E/com  
del 13 marzo 2014**

Con il presente documento il Gruppo ERG intende fornire nel seguito alcune osservazioni e spunti di riflessione in merito ai contenuti ed alle proposte del documento in consultazione.

Il Gruppo ERG esprime un generale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) finalizzata ad individuare le principali implicazioni sull'attività degli operatori di mercato soggetti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, previsto dal Regolamento Remit (Regolamento UE n. 1227/2011).

Tra le modalità proposte dall'AEEGSI per l'applicazione di tale obbligo, si condivide quella di creare una piattaforma centralizzata per evitare di far perdere efficacia e completezza all'informazione e garantire la massima diffusione della stessa al più ampio pubblico possibile, così da agevolare l'attività di vigilanza delle autorità competenti e nel contempo promuovere l'efficienza dei mercati.

Tuttavia, si ritiene che l'assolvimento di tali obblighi non debba avere ripercussioni eccessive sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa, né ostacolare il normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia. Le esigenze di trasparenza ed integrità dei mercati perseguite dal regolatore europeo non devono infatti compromettere la salvaguardia della concorrenza.

Sarebbe pertanto opportuno evitare ogni forma di duplicazione degli obblighi di informazione, pubblicazione e reporting e consentire tempistiche per la comunicazione delle informazioni privilegiate più dilatate e, al fine migliorare la trasparenza e l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, ampliare il novero dei soggetti monitorati abbassando la soglia indicativa dei 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Entrando nello specifico degli argomenti, si riportano le risposte del Gruppo ERG agli spunti di consultazione del presente Documento.



## **Considerazioni puntuali**

*"Q1. Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?"*

I criteri suggeriti da ACER non sono esplicitati ad un livello di dettaglio sufficiente per poterli valutare compiutamente: sarebbero da definire meglio ed eventualmente da illustrare con esempi ad hoc.

*Q2. Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?*

Si ritiene che l'elenco proposto da ACER sia condivisibile; tuttavia, i punti VII, VIII e IX sarebbero da precisare. In ogni caso, resta inteso che, per quanto ovvio, le informazioni sensibili relative ai contratti non debbano essere pubblicate.

*Q3. Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possono verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti.*

I punti non risultano chiari; per dare una risposta efficace sarebbero necessari ulteriori chiarimenti.

*Q4. Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?*

Si ritiene che la soglia vada differenziata tra produzione e consumo; sulla produzione, la soglia di 100 MW potrebbe essere condivisibile anche se sarebbe preferibile una soglia a 50 MW; sul consumo occorre precisare cosa si intenda per "unità di consumo" (l'UC propriamente detta o il punto di prelievo?): in ogni caso la soglia proposta è troppo alta per rendere efficaci e significative le informazioni pubblicate.

*Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascuno Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità?*



L'approccio di ACER per il gas di differenziare la soglia per Stati è condivisibile ma per avanzare una proposta su quale soglia per l'Italia occorrerebbe comprendere quale tipo di informazioni si debbano pubblicare (l'elenco di ACER per il gas, infatti, descrive informazioni che per la maggior parte sono nel controllo del TSO e non dell'operatore).

*Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?*

Si condivide la preferenza per una piattaforma centralizzata.

*Q7. Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?*

Si ritiene che i criteri di cui al par. 2.17 siano condivisibili e sufficienti.

*Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?*

Si condivide l'adozione del format promosso da ACER, che risulta secondo noi esaustivo.

*Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?*

Si ritiene che il tempo di comunicazione sia troppo stretto; suggeriremmo un tempo di 24 ore (per non ostacolare eccessivamente la normale operatività).

*Q10. Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.*

Le criticità sono legate ai suddetti intralci all'operatività nel caso non sia concessa una dilazione del tempo utile come sopra proposto.

*Q11. Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chinese walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?*



Se i tempi di pubblicazione non vengono dilazionati come sopra proposto, è facile prevedere un significativo aumento dei costi di gestione in capo agli operatori, non realisticamente sostenibili.

*Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?*

Si ritengono condivisibili le tre opzioni esposte.

*Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?*

Le considerazioni sui benefici delle diverse opzioni sono condivisibili; con riferimento ai profili concorrenziali, si ritiene tuttavia che consentire un tempo di pubblicazione più ampio (24-48 ore) risolva il problema anche nel caso di pubblicazione centralizzata.

*Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?*

Si ritiene che la soluzione centralizzata sia preferibile. La pubblicazione sul sito del TSO è da preferire in quanto risulterebbe meno onerosa da implementare: si tenga infatti conto che molte informazioni sono già comunicate al TSO ed in parte già da esso pubblicate. Si propone quindi che il TSO renda pubbliche anche le rimanenti informazioni.

*Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?*

No, sarebbe preferibile rendere obbligatoria la pubblicazione tramite piattaforma centralizzata per evitare di far perdere efficacia e completezza all'informazione.

*Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati.*

Si conferma che gli Outages, i dati PCE e le Nomine sono già comunicati al TSO.



*Q19. Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì, quali?*

Senza dubbio sarebbero da cogliere le opportunità già offerte dalle piattaforme esistenti. In particolare, le I.P. potrebbero essere pubblicate in un apposito ampliamento del c.d. "Energy Transparency Report".